

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 40, 15, 27/1, lett. q), (morso), del Regolamento di Giustizia;
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, annulla il provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale
- Comitato Regionale Veneto assunto nella riunione in data 24/1/2024, Comunicato GST/Under 18/N.11, pubblicato in pari data, con cui L. G., giocatore e tesserato della Rangers Rugby Vicenza ASD, è stato sanzionato con la complessiva squalifica di sette mesi (dal 22/01/2024 al 21/08/2024 compresi), per l'infrazione di cui all'art. 27/1, lett. q), (morso) del Regolamento di Giustizia, inasprita per la riscontrata recidiva di cui all'art. 15/1 del medesimo Regolamento;
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Roma, 8 febbraio 2024

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello (Avv. Achille Reali)